

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INTEGRATIVO INTERNO PER  
L’A.O.R. “SAN CARLO” DI POTENZA E DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER L’A.S.M. DI MATERA**

SIMOG: gara n. 7973186  
CIG 85448075CD

**CAPITOLATO SPECIALE**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto*
- Art. 2 - Durata dell'appalto*
- Art. 3 - Cauzione definitiva*
- Art. 4 - Stipulazione del contratto*
- Art. 5 - Cessione del contratto e Subappalto*
- Art. 6 - Periodo di prova*
- Art. 7 - Controllo sulla esecuzione del contratto- Direttore dell'esecuzione*
- Art. 8 - Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria*
- Art. 9 - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto al Servizio appaltato*
- Art. 10 - Condizioni di esecuzione*
- Art. 11 - Prezzo del contratto*
- Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento*
- Art. 13 - Penalità*
- Art. 14 - Modalità di applicazione delle penalità*
- Art. 15 - Risoluzione del contratto*
- Art. 16 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità*
- Art. 17 - Sciopero ed altre interruzioni della fornitura*
- Art. 18 - Trattamento dei dati*
- Art. 19 - Foro competente*
- Art. 20 - Osservanza al Codice di Comportamento*
- Art. 21. - Norma di rinvio*

### **Art. 1. – Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato speciale disciplina *l'affidamento quinquennale a lotto unico di gara del Servizio di trasporto integrativo interno per l'A.O.R. "San Carlo" di Potenza e del Servizio di trasporto/accompagnamento degenti per l'A.S.M. di Matera, d'ora innanzi definite "Azienda"*.

I Servizi *de quibus devono essere* conformi alle disposizioni normative vigenti inerenti all'oggetto del presente Capitolato.

Il monte ore complessivo, inerente ai servizi in parola, unitamente alle modalità di articolazione organizzativa e funzionale degli stessi è dettagliato e specificato analiticamente nell'Allegato n. 3 "Capitolato tecnico" e tiene conto del normale fabbisogno presunto delle Aziende Sanitarie interessate; esso, pertanto, potrà subire variazioni quantitative in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale attività e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili.

L'Azienda, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal prestatore di servizi con la presentazione dell'offerta, di sospendere o annullare la fornitura dei Servizi affidati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del prestatore di servizi.

### **Art. 2. - Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è stabilita in mesi sessanta (60) consecutivi, decorrenti dal termine di cui all'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso la Ditta Aggiudicataria, d'ora innanzi definita "DA", al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto dall'Azienda, a garantire l'esecuzione dei Servizi alle medesime condizioni fino alla individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 180 giorni.

### **Art. 3. - Cauzione definitiva**

La DA è tenuta a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

#### **Art. 4. - Stipulazione del contratto**

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:

- *il presente Capitolato speciale;*
- *il Disciplinare di gara;*
- *il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- *l'offerta della Ditta aggiudicataria;*
- *la cauzione definitiva.*

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della DA.

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al Disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

#### **Art. 5. – Cessione del contratto e Subappalto**

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla DA cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La DA resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda dei lavori subappaltati.

#### **Art. 6. - Periodo di prova**

L'Azienda effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di inizio dell'esecutività del contratto, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza delle attività espletate alle prescrizioni di gara e all'offerta aggiudicata. In caso di valutazione negativa l'Azienda potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto, senza possibilità per la DA di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, fatto salvo il diritto al contraddittorio. In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo delle attività eseguite, decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

#### **Art. 7. - Controllo sull'esecuzione del contratto – Direttore dell'esecuzione**

I Servizi in oggetto erogati dalla DA devono rispondere qualitativamente e quantitativamente a quelli aggiudicati. L'Azienda eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto della Fornitura appaltata, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione dei Servizi *de quibus*.

Il Direttore dell'esecuzione che viene individuato nel Direttore Sanitario o suo delegato avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti i Servizi in parola, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

#### **Art. 8. – Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria**

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- *comunicare l'elenco dei nominativi del personale dipendente della DA, che verrà utilizzato per l'esecuzione del Servizio di che trattasi;*
- *individuare un Referente per l'esecuzione del Servizio in parola, che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.*

La DA ed il personale da essa dipendente devono uniformarsi a quanto previsto nel presente Capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda,

per una corretta esecuzione dei Servizi in oggetto.

La DA è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione dei Servizi affidati e dell'opera dei propri dipendenti.

La stessa è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico della medesima. La DA è responsabile per i danni che possono subire persone o cose appartenenti alla Ditta medesima, all'Azienda e a terzi, derivanti dall'espletamento del Servizio appaltato.

Sulla base di quanto suddetto, la DA esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

La D.A. ha l'obbligo di:

- a) assunzione di ogni responsabilità per i danni causati nell'espletamento del servizio oggetto del contratto;
  - b) rispetto del pubblico con il quale il personale del prestatore di servizi viene a contatto e del segreto d'ufficio per tutti gli atti amministrativi e sanitari compiuti in dipendenza d'appalto;
  - c) sostenimento di tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
  - d) espletamento con cura e diligenza di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato per l'esecuzione del contratto;
  - e) fornitura delle divise per il proprio personale;
  - f) rispetto della vigente normativa sulla privacy. In particolare il prestatore del servizio è designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dello stesso.
- Il prestatore dei servizi dovrà essere a conoscenza di tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e dovrà rispettarli, nonché vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento;
- g) assicurare ai propri dipendenti le condizioni economiche previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria oppure quelle proposte in sede di offerta di gara se difformi da tali contratti;
  - h) sostenimento delle spese necessarie per la formazione ed assistenza del proprio personale;
  - i) svolgimento di attività attinenti l'oggetto della presente gara anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richiesto;

- j) fornitura di presidi ed ausili necessari allo svolgimento del servizio con relativa regolare manutenzione, pulizia, sanificazione e disinfezione;
- k) osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela dei lavoratori nell'esercizio delle loro attività lavorative.

La D.A. deve inoltre:

rendersi sempre facilmente disponibile;

mettere a disposizione un servizio, operante ininterrottamente 24 ore su 24, per gli interventi urgenti ed improcrastinabili che si dovessero verificare, sotto forma di reperibilità;

procedere alla sostituzione immediata del personale, in caso di impedimento o di assenza, al fine di garantire il numero di ore minimo previsto dal presente capitolato e da quello eventualmente aggiuntivo del progetto-offerta.

#### Assicurazioni

Il prestatore di servizi risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin dall'inizio del servizio si intende sollevata da ogni responsabilità.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, la DA dovrà stipulare, per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RC/, RC prodotti, ecc.) derivanti dall'espletamento del Servizio appaltato per l'importo di € \_\_\_\_\_ da consegnare all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto.

La mancata presentazione della polizza assicurativa comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il coordinamento del servizio sarà in capo alla D.A. che dovrà nominare, al riguardo, un proprio referente qualificato nel campo delle attività sanitarie con funzione di responsabile/coordinatore.

Questi dovrà interfacciarsi esclusivamente con la D.M.O., o con delegato dalla stessa, che ha funzioni di controllo e verifica sulla gestione globale del servizio e che mensilmente dovrà rilasciare il proprio nulla-osta per consentire la liquidazione delle spettanze nonché con i Coordinatori, infermieristici e tecnici, e con le PP.OO.

Il referente della D.A. dovrà essere sempre raggiungibile in breve tempo mediante sistemi di

chiamata opportunamente predisposti dalla D.A. ed a sua volta essere in grado di impartire le direttive al personale di trasporto, che dovrà garantire il proprio intervento entro e non oltre i 30 minuti.

Il coordinatore della D.A. sarà responsabile della tracciabilità delle attività da effettuarsi attraverso il mantenimento di un apposito registro di chiamata per il trasporto dei degenti e di un apposito registro di ricezione materiale biologico ai fini di attestazione dell'avvenuto servizio e le eventuali non conformità riscontrate.

Il coordinatore della D.A. dovrà produrre mensilmente alla Direzione di Presidio, un report su formato cartaceo e digitale aperto (excel) come consuntivo di tutti i servizi effettuati e che consenta di analizzare e rielaborare i dati informatici anche a fini statistici.

Le specifiche richieste da indicare saranno concordate con la D.M.O.

In ogni caso la D.A. dovrà essere in grado di documentare, su tabelle riassuntive in formato digitale aperto:

- le specifiche Unità operative richiedenti gli interventi di trasporto;
- il numero e la tipologia di richieste entro le 18,00 del giorno precedente per trasporti programmati.

La D.A. è tenuta a dotarsi anche di un proprio sistema di telefonia cellulare da utilizzare per la gestione del servizio i cui recapiti dovranno essere comunicati alla Direzione di Presidio.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori della DA per comprovati motivi di negligenza, di comportamenti inadeguati o di inidoneità al servizio richiesto.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere soggetto a sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente e il medico competente della ditta aggiudicataria dovrà aver rilasciato per ognuno giudizio di idoneità specifica alla mansione; tale giudizio dovrà essere periodicamente espresso in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Azienda non sarà responsabile degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro contratte dai dipendenti della DA del servizio che ha l'obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge e secondo i contratti di categoria del territorio.

Si precisa che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria sarà obbligo della DA tramite il proprio medico competente applicare i protocolli di prevenzione in uso presso l'Azienda,



Il personale in servizio dovrà possedere l'età lavorativa secondo le vigenti norme di legge.

La DA, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale assunto e risultante dai rispettivi libri paga e matricola.

Tutto il personale della DA adibito ai servizi lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'Azienda che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.

La D.A. riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'appalto stesso ed il proprio personale dipendente.

Purtuttavia il suddetto personale deve essere completamente sottoposto alla disciplina dell'Azienda.

La D.A. ed il proprio personale dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme generali e speciali istituite dall'Amministrazione dell'Azienda.

La D.A. è tenuta al rispetto delle norme vigenti, nonché di ogni altra norma di tutela dei lavoratori, che entrerà in vigore durante il periodo contrattuale.

<b>Art. 9. - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto al Servizio appaltato</b>
---

Per assicurare il corretto espletamento delle prestazioni contrattuali, la DA si avvarrà di proprio personale, opportunamente formato per svolgere i servizi richiesti, e che sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il numero di risorse umane e degli ausili strumentali da impiegare nei servizi dovrà essere congruo ai volumi prestazionali parametrati sulla base degli indicatori riportati nel presente C.A.

La DA sottoporrà, a proprie spese, gli operatori impiegati nei servizi, a tutti i controlli medici e sanitari prescritti dalle vigenti norme legislative.

All'inizio dell'appalto dovrà fornire altresì l'elenco nominativo del personale impiegato.

Eventuali variazioni del personale, che potranno avvenire solo con personale in possesso dei suddetti requisiti richiesti, devono essere comunicate alla Direzione di Presidio per la formale approvazione. Alla comunicazione scritta da parte della DA dovrà essere acclusa la consistenza numerica del personale che si intende sostituire, la sua qualifica e nominativo: in mancanza di approvazione, motivata, non potrà essere apportata alcuna variazione.

La DA dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Servizio appaltato, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e,

in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel periodo temporale di vigenza del contratto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla DA di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della DA che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della DA che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda e/o a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento dei servizi la DA si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

#### Norme comportamentali

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile nell'ambito ospedaliero.

In particolare deve:

- indossare una divisa sempre pulita, decorosa, non trasparente, con l'indicazione della impresa appaltatrice;
- essere munito di cartellino distintivo di riconoscimento, visibile, riportante cognome, nome, e denominazione della DA;
- qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dal Datore di Lavoro conformi alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare il divieto di fumare in tutta l'area del Presidio Ospedaliero;
- evitare l'uso di telefoni cellulari durante il servizio;
- lasciare immediatamente i locali sanitari al termine del servizio;
- rispettare l'assoluto divieto di fornire notizie riguardanti pazienti, terapie, esami diagnostici, medici ed altro;
- consegnare immediatamente al responsabile di UO/servizio, ogni oggetto rinvenuto nelle

strutture dell'Azienda qualunque ne sia il valore o lo stato;

- non chiedere nè accettare compensi o regalie;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività ospedaliera;
- uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- divieto assoluto di promuovere con i pazienti e/o loro parenti altre attività eventualmente svolte dal prestatore di servizi del servizio e non comprese nel presente appalto.

I dipendenti della DA saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale dell'Azienda, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dall'appalto de quo.

Il personale della DA dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura, in merito all'organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. La DA dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda riferite agli stessi.

L'Azienda si riserva la insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quegli operatori che non rispettino le regole sopracitate nonchè di applicare le penali previste in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento.

### **Formazione del personale**

Tutto il personale della D.A., anche quello che potrebbe essere assunto successivamente ed inclusi i responsabili, dovrà essere adeguatamente formato ed informato circa per un appropriato approccio allo svolgimento delle attività di che trattasi e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e degli ausili impiegati in ambito sanitario-assistenziale.

A tal fine la D.A. dovrà proporre un proprio piano di formazione da attuarsi nel periodo contrattuale di riferimento riguardante i seguenti argomenti:

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Logistica Ospedaliera, Norme di Igiene e Corretta Gestione e Smaltimento dei rifiuti ospedalieri;
- Nozioni di Pronto Soccorso;
- Approccio al paziente;
- Privacy.

<b>Art. 10. - Condizioni di esecuzione</b>
--

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dall'Azienda, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La DA garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della DA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la DA non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

<b>Art. 11. - Prezzo del contratto</b>
--

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla DA.

In particolare, il prezzo sarà comprensivo di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

<b>Art. 12. - Modalità di fatturazione e pagamento</b>
--

Il pagamento delle prestazioni riferite al periodo di prova espletato verrà effettuato al termine del periodo di prova medesimo, entro i termini e le modalità previste per legge.

Il pagamento delle prestazioni successive al periodo di prova sarà effettuato con cadenza mensile, entro i termini previsti per legge e previa presentazione di regolare fattura.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del Servizio espletato;
- indicazione del provvedimento amministrativo di affidamento;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione della bolla di consegna;
- indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al prestatore di servizi stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale, successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione dei servizi nel periodo, avverrà previo adempimento delle prescrizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii..

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della DA (anche a seguito di ritardo dell'Azienda nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la DA stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda è portatrice.

La DA può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda medesima.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

<b>Art. 13. – Penalità</b>
----------------------------

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della DA con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda medesima potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda appaltante.

Il R.U.P. dell'Azienda – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*
- *interruzione del Servizio appaltato, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;*
- *violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

La penale è comminata dal R.U.P., sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta intollerabile dall'Azienda, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del prestatore di servizi le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 14. - Modalità di applicazione delle penalità**

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e l'Azienda e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

#### **Art. 15. - Risoluzione del contratto**

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- *sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare l'esecuzione regolare della fornitura de qua;*
- *subappalto non autorizzato;*
- *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o prodotti oggetto dell'appalto;*
- *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*

- *in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto;*
- *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- *nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili.*
- *qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la DA non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda.*

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l' Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

<b>Art. 16. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità</b>
---

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della DA e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza del Servizio appaltato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.



La DA si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Azienda che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

A tal scopo la DA fornirà all'Azienda ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

<b>Art. 17 - Sciopero ed altre interruzioni della fornitura</b>
---

Il presente appalto rientra nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

Pertanto, l'esercizio del diritto di sciopero è regolamentato dalla Legge 146/90 e s.m.i. e dalla Legge 11.04.2000 n.83 nonché dalle determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione delle suddette normative cui il lavoratore è tenuto al rispetto.

Il livello minimo essenziale dei servizi di che trattasi verrà indicato di volta dalla D.M.O. al presentarsi di una specifica occasione di sciopero o anche in altre circostanze dovute a causa di forza maggiore. La D.M.O. potrà, eventualmente, stipulare apposito protocollo d'intesa tra l'Azienda e la D.A.

<b>Art. 18. – Trattamento dei dati</b>
--

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La DA è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al

Reg. 2016/679/UE, al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente Capitolato.

#### **Art. 19. - Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Capitolato, è competente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Art. 20. - Osservanza al Codice di Comportamento**

La DA dichiara: di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda; di osservare le disposizioni in esso contenute; di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

#### **Art. 21. - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

*Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.*

**DATA** \_\_\_\_\_

**PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

*(indicare generalità, qualifica e firma)*

\_\_\_\_\_